

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 106

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 maggio 2002)

—————



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Relazione illustrativa

La legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale. Il legislatore ha inteso, in sostanza, elevare la dignità di tali istituzioni prevedendo il rilascio, all'esito degli studi, di diplomi accademici di primo e secondo livello. Per quel che riguarda la legittimità costituzionale della legge 508 del 1999, alla luce delle modifiche introdotte nell'ordinamento dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si ritiene che le relative disposizioni siano pienamente conformi al nuovo assetto ordinamentale, cosa che emerge chiaramente dai lavori parlamentari della legge costituzionale stessa.

L'Assemblea del Senato, nell'esame del relativo disegno di legge, ha votato infatti un ordine del giorno, accolto dal Governo (all. 1), in cui si chiarisce che "la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla predetta legge, secondo la quale spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato, debba essere interpretata avuto riguardo non solo a quanto disposto in sede di articolo 117, ma anche alle norme contenute in altre parti o titoli della Costituzione". Pertanto, con riferimento alle Accademie e ai Conservatori che non sono compresi "né nel secondo né nel terzo comma del nuovo articolo 117 (concernenti le materie soggette rispettivamente a legislazione esclusiva dello Stato ovvero concorrente), non può darsi una potestà legislativa regionale, neanche di tipo concorrente, in quanto l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione dispone, per le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei soli limiti posti da leggi dello Stato" (pubblica seduta 958 del 15 novembre 2000). Tale tesi è stata recentemente avvalorata dalla Commissione affari costituzionali nel parere reso sul disegno di legge 2319, di conversione del decreto legge n.8 del 2002 (all. 2).

L'articolo 2, comma 7, della legge 508/99 rimette l'attuazione della riforma ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte dell'attuale Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nella predisposizione del generale quadro di attuazione della legge 508 si è dovuto, però, tenere conto del fatto che questa nulla prevede riguardo alla formazione di base; è evidente, infatti, che il legislatore presupponeva che tale riforma venisse attuata contestualmente, ed in modo coordinato, con la riforma dei cicli. Posto che la riforma dei cicli è ancora *in itinere*, appare opportuno che l'attuazione della stessa legge 508 avvenga gradualmente, nell'ambito di un quadro più completo ed organico, per evitare che un'affrettata trasformazione delle Istituzioni in questione in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. Tale problema si pone, in particolare, per i Conservatori e per l'Accademia Nazionale di Danza, che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base.

Nei dare attuazione alla legge 508 si è ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dal presente regolamento. Si fa presente che questo Ministero aveva già trasmesso a codesto onorevole Consiglio, e successivamente alle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di regolamento, avente ad oggetto l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta formazione, sul quale era già stato reso il parere nell'adunanza del 7/5/2001. Tuttavia alcune problematiche, emerse nell'iter procedurale, hanno reso necessario apportare sostanziali modifiche al testo; il nuovo schema di regolamento è stato, pertanto, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 28/3/2002.

Si procederà poi alla predisposizione degli altri regolamenti previsti dalla legge stessa secondo il seguente piano di massima:

- a) regolamento di determinazione dei requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle strutture (articolo 2 comma 7 lett. a,b,e);
- b) regolamento di trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia Nazionale di Danza: nel rispetto dei requisiti determinati dal regolamento di cui al punto 2;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) regolamento relativo agli Ordinamenti didattici e al riconoscimento dei vecchi titoli di studio (articolo 2 comma 7 lett.h);
- d) regolamento relativo alla programmazione, lo sviluppo ed il riequilibrio dell'offerta didattica del settore (articolo 2 comma 7 lett.g);
- e) regolamento relativo alla valutazione delle attività (articolo 2 comma 7 lett.i)

Il presente regolamento delinea, anzitutto, il contenuto minimo dei futuri Statuti delle Istituzioni di alta formazione (art.2). In particolare, è prevista per le Accademie Nazionali di arte drammatica e di Danza la possibilità di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria.

L'art. 3 delinea la tipologia dei vari regolamenti che le predette istituzioni possono adottare, aventi ad oggetto disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l'organizzazione delle istituzioni di alta formazione nel rispetto del principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione (art. 4).

In particolare, il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione (art. 5), mentre al direttore è affidata la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico (art. 6).

Sono poi organi necessari:

- il consiglio di amministrazione, che definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa (art. 7);
- il consiglio accademico (art. 8), che ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche;
- il collegio dei revisori cui è attribuita la funzione di controllo amministrativo e gestionale (art. 9);
- il nucleo di valutazione con il compito di valutare i risultati dell'attività didattica e scientifica nonché l'andamento complessivo dell'istituzione avuto riguardo agli obiettivi determinati (art. 10);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il senato degli studenti che nell'ambito delle proprie funzioni, prevalentemente consultive, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione (art. 11).

È inoltre prevista un'apposita struttura amministrativa cui è attribuita la gestione contabile amministrativa e di spesa delle istituzioni (art. 12). Al vertice di tale struttura è preposto un direttore amministrativo responsabile della gestione stessa. Avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, tale incarico può essere conferito a personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto della generale normativa sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Nel predisporre il presente schema di regolamento si è peraltro dovuto tenere conto del fatto che la legge n. 508/99 presenta numerose lacune che devono necessariamente essere colmate ad opera dell'interprete facendo riferimento ai principi generali vigenti in materia di pubbliche amministrazioni.

In tal senso, ed in conformità a quanto proposto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi note del 14/3/2002 e 15/3/2002 - all. 3), si è ritenuto opportuno prevedere, soprattutto nella prima fase di vita delle nuove istituzioni, che statuti e regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze; i regolamenti didattici, invece, in analogia a quanto previsto per le università, sono sottoposti al solo controllo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (art.13).

Per quel che riguarda l'abrogazione delle disposizioni incompatibili (art. 14) si fa presente che un'attenta rilettura del testo deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ha portato a prevedere l'abrogazione anche dei seguenti articoli: 241, commi 1,2,3,4,6; 242 e 243 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché a rinviare al regolamento relativo agli Ordinamenti didattici (articolo 2 comma 7 lett.h della legge) l'abrogazione dell'articolo 215;

In particolare in merito alle modifiche apportate rispetto al testo originario, sul quale era stato reso il predetto parere di codesto onorevole Consiglio, si segnala quanto segue:



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

il primo schema di regolamento prevedeva al vertice delle Istituzioni di Alta formazione esclusivamente la figura del direttore. Codesto Consiglio, aveva espresso parere negativo sulla scelta di concentrare nell'unica figura del direttore "funzioni amministrative e funzioni artistiche, didattiche e disciplinari", pronunciandosi a favore del mantenimento della tradizionale distinzione direttore-presidente. In conformità a tale parere è stato proposto al CNAM uno schema di regolamento in cui si prevedeva, oltre alla figura del direttore, quella del presidente. Tale soluzione ha, però, incontrato la netta opposizione dell'organo consultivo previsto dalla legge 508/99 (all. 4). Nel riformulare il testo si era, pertanto, giunti ad una soluzione di compromesso, che prevedeva la figura del presidente come meramente eventuale. Tale schema di regolamento aveva avuto il parere sostanzialmente favorevole del CNAM (all. 5). Delle ulteriori osservazioni formulate dallo stesso CNAM, di carattere per lo più formale, si è in gran parte tenuto conto. Non si è, invece, ritenuto opportuno accogliere la richiesta di non individuare requisiti di professionalità per l'elettorato passivo alla carica di direttore (sub art. 6 comma 2) o di membro del Consiglio accademico in attesa del regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lettera a) della predetta legge: ciò al fine di assicurare che tali cariche siano conferite, sin dai primi e certamente più delicati momenti di vita delle nuove istituzioni, a soggetti in possesso di idonei requisiti di professionalità. Parimenti si è ritenuto opportuno prevedere, contrariamente al parere espresso dal CNAM, la possibilità di conferire l'incarico di direttore amministrativo a personale di qualifica dirigenziale, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, al fine di garantire che la gestione amministrativa di istituzioni di grandi dimensioni sia attribuita a personale altamente qualificato.

Successivamente la vice presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamando il parere già reso da codesto autorevole Consiglio, ha segnalato, con nota del 18/3/2002 (all. 6), la necessità di reintrodurre nell'ambito delle istituzioni di alta formazione la figura del Presidente quale organo necessario. Il testo è pertanto stato modificato in tal senso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

“SCHEMA DI D.P.R. RECANTE “REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

ACQUISITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nella adunanza del 13 febbraio 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

EMANA

il seguente regolamento:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TITOLO I
Principi e disposizioni generali

ART. 1
(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
 - c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
 - d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 2

(Autonomia statutaria)

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
 - a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
 - b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
 - c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
 - d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
 - e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
 - f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
 - g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
 - h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
 - i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 3
(Autonomia regolamentare)

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.
2. In particolare:
 - a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
 - b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TITOLO II
Organizzazione

ART. 4
(Organi)

1. Sono organi necessari delle istituzioni di cui all'articolo 1:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il consiglio accademico;
 - e) il collegio dei revisori;
 - f) il nucleo di valutazione;
 - g) il senato degli studenti.

2. Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ART. 5
(Presidente)**

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro tra eminenti personalità della cultura, dell'arte o della musica, ovvero tra soggetti con comprovata esperienza nel settore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 6
(Direttore)

1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
4. Il direttore, qualora lo richieda, può essere esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;
 - c) almeno due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;
 - d) almeno uno studente eletto dalla componente studentesca;
 - e) almeno un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;
 - f) esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:
 - a) almeno uno dal Ministro;
 - b) gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione.
4. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
5. Il Consiglio di amministrazione, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti;
 - b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione;
 - f) delibera il regolamento degli studenti, sentito il Senato degli Studenti e il Consiglio Accademico.
6. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 5, lettera d), è approvata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 8
(Consiglio accademico)

1. Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
 - a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
 - b) un rappresentante eletto dagli studenti.
3. Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:
 - a) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;
 - b) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a);
 - c) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 9
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 10
(Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 11
(Il Senato degli studenti)

1. Il Senato degli studenti è composto da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre del Senato gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, il Senato può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Senato.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 12

(Uffici e organizzazione amministrativa)

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TITOLO III
Procedure e norme finali

ART. 13
(Statuto e regolamenti)

1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
 - a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti, e la rappresentanza degli studenti;
 - b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l'organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 12 comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 14
(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212 comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2628/02

Roma, add. 17 MAG. 2002 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 1381/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbafora



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 maggio 2002

N. della Sezione: 1381/2002

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Schema di regolamento in materia
di autonomia statutaria e
regolamentare delle istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota 538/III6/O2, in data 18 aprile 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO

La Amministrazione premette che la legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale.

Tale legge prevede, all'art. 2, commi 7 ed 8, che riforma venga attuata attraverso uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; il comma 7 indica gli ambiti delle materie da disciplinare con norme regolamentari; il comma 8 elenca in 10 punti (lettere da a) ad l)) i principi ed i criteri direttivi sulla base dei quali i regolamenti di cui al comma 7 devono essere emanati.

La Amministrazione, inoltre, facendo riferimento ad un ordine del giorno votato dall'assemblea del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4809 sulla riforma delle Accademie nel corso della passata legislatura, manifesta la posizione che la materia oggetto della legge n. 508 del 1999 rientri nella competenza esclusiva dello Stato, in quanto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione dispone per le istituzioni di alta cultura, università ed accademie "il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

La Amministrazione indica che, nel dare attuazione alla legge 508, ha ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla predisposizione del regolamento avente ad oggetto i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (articolo 2, comma 7, lettera f), posto che costituisce premessa indispensabile per avviare concretamente il processo di riforma voluto dal legislatore dotare di autonomia le predette istituzioni, consentendo che esse provvedano a dotarsi di propri statuti nel rispetto dei principi definiti dallo schema di regolamento in oggetto

Il Ministero referente espone ancora che è suo intendimento procedere alla predisposizione degli altri regolamenti previsti dalla legge secondo il seguente piano di massima:

a) regolamento di determinazione dei requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle strutture (articolo 2 comma 7 lett. a,b, e);

- b) regolamento di trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia Nazionale di Danza; nel rispetto dei requisiti determinati dal regolamento di cui al punto 2;
- c) regolamento relativo agli Ordinamenti didattici e al riconoscimento dei vecchi titoli di studio (articolo 2 comma 7 lett. h);
- d) regolamento relativo alla programmazione, lo sviluppo ed il riequilibrio dell'offerta didattica del settore (articolo 2 comma 7 lett. g);
- d) regolamento relativo alla valutazione delle attività (articolo 2 comma 7 lett. i).

Riferisce quindi l'Amministrazione che essa aveva già trasmesso al Consiglio di Stato e successivamente alle competenti Commissioni parlamentari uno schema di regolamento, avente ad oggetto l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di alta formazione, sul quale era già stato reso il parere nell'adunanza del 7/5/2001, che tuttavia alcune problematiche, emerse nell'iter procedurale, hanno reso necessario apportare sostanziali modifiche al testo; il nuovo schema di regolamento è stato, pertanto, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 28/3/2002.

Lo schema in oggetto si compone di 14 articoli suddivisi in tre titoli.

L'articolo 1 indica le finalità del regolamento e formula alcune definizioni.

L'articolo 2 indica il contenuto degli statuti di autonomia e l'articolo 3 ha ad oggetto la potestà regolamentare delle istituzioni di cui all'art. 1; gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano gli organi necessari delle istituzioni (presidente, direttore, consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione e senato degli studenti) e le loro attribuzioni; l'art. 12 prevede la potestà organizzativa regolamentare delle istituzioni e disciplina l'incarico di direttore amministrativo. L'art. 13 disciplina i provvedimenti di formazione e adozione di statuti e regolamenti. L'art. 14 indica le norme abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

Sullo schema è stato acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

CONSIDERATO

La Sezione concorda con la posizione, che costituisce un presupposto dello schema in oggetto, secondo la quale la materia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie è demandata, dall'articolo 33 della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato, che individua i limiti entro i quali deve svolgersi l'autonomia dei singoli ordinamenti delle istituzioni, università ed accademie.

Sempre sotto il profilo generale si rileva che dalle indicazioni contenute nella relazione ministeriale e riportate nella parte espositiva emerge che l'Amministrazione intende dare attuazione alla norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999 attraverso cinque regolamenti, oltre quello in oggetto. La Sezione intende ribadire quanto rilevato nel precedente parere n. 39/2001 e cioè che il complesso procedimento di produzione normativa non possa realizzarsi in maniera armonicamente compiuta se non attraverso un unico testo regolamentare da emanarsi ai sensi del comma 7, dell'art. 2, della legge n. 508/99.

In tale testo le varie parti, tutte fra loro strettamente connesse, potranno costituire una unità formale tesa a garantire la coerenza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Inoltre l'unità finale del testo meglio consentirà di valutare il livello di adeguatezza della disciplina regolamentare ai principi e ai criteri posti dal comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 508/1999.

Quindi alla fase di produzione dei regolamenti adottati singolarmente per ragioni di urgenza, dovrà seguire l'emanazione di un testo regolamentare unitario; l'ultimo, o gli ultimi specifici regolamenti dovranno quindi essere emanati in un unico testo coordinato con i regolamenti in precedenza emanati.

Va ancora preliminarmente rilevato che la Amministrazione, mutando il proprio precedente orientamento, non ha ritenuto di subordinare l'esercizio del potere statutario e regolamentare degli istituti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, alla loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici e

ha quindi ritenuto che gli statuti di autonomia e i regolamenti debbano essere adottati dalle istituzioni nella loro forma attuale.

Su questo mutamento di indirizzo si chiede che l'Amministrazione valuti se ciò rende effettivamente più facilmente attuabile la riforma, posto che:

- 1) in precedenza la stessa Amministrazione aveva sostenuto l'orientamento contrario contro l'avviso del CUAM ;
- 2) la lettera della legge (art. 2, commi 1 e 4), indica che i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati "godono di autonomia statutaria" (comma 4), "con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2" (comma 1), cioè con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutica;
- 3) appare coerente con la riforma che il nuovo potere statutario sia attribuito agli istituti trasformati, potendo ritenersi improprio che tale potere sia dato agli istituti prima della trasformazione.

Comunque la Sezione ritiene che l'esigenza prioritaria è che la riforma cominci ad essere attuata e che sia completata al più presto attraverso un testo regolamentare unitario.

Sul testo dell'articolato specificamente si osserva:

- 1) in ordine all'articolo 5 può essere valutata l'opportunità che la nomina del presidente sia approvata dal Consiglio di Amministrazione a garanzia dell'autonomia dell'ente;
- 2) all'articolo 6, comma 4, le parole "può essere esonerato" vanno sostituite con "è esonerato" posto anche che il potere di esonero è stato eliminato dalla previsione dell'articolo 2 e non è attribuito ad alcun organo;
- 3) all'articolo 7, commi 2 e 3, può valutarsi di inserire anche il numero massimo di docenti, studenti, rappresentanti del personale tecnico amministrativo, esperti nominati dal ministro, che fanno parte del Consiglio di amministrazione per evitare la preponderanza di una componente;


4) vanno poste disposizioni che considerino la posizione dei soggetti, i quali, a seguito della trasformazione, non eserciteranno l'incarico di direttore del quale attualmente sono titolari;

5) nel corpo del preambolo va fatto riferimento anche ai pareri e agli altri atti procedurali in ordine allo schema precedentemente predisposto ed esaminato.

P.Q.M.


esprime parere favorevole con osservazioni.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)





Presidentessa del Consiglio dei Ministri

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL
VICE PRESIDENTE

Prot.n. VPCM.UL.PN/fd/7986/02

URGENTE

Roma, 18 marzo 2002

Al Capo del Dipartimento
Affari Giuridici e Legislativi della
P.C.M. - S E D E
Al Capo dell'ufficio Legislativo
del Ministero dell'Istruzione, Università
e della Ricerca
V.le Trastevere, 76
00100 R O M A

Oggetto: schema di d.p.r. recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Per rendere più scorrevole il testo, l'Amministrazione proponente ha ritenuto opportuno non appesantire l'esposizione ricordando l'*excursus* che il provvedimento ha avuto.

Poiché alcuni rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel maggio 2001, su un precedente testo che doveva disciplinare la materia, si ritengono tuttora validi, è forse utile ricordare i precedenti dello schema di d.p.r. che viene proposto.

- a) In data 1 febbraio 2001 il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica ebbe a trasmettere al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, uno schema di regolamento in materia di autonomia statutaria delle istituzioni (accademie e conservatori) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Tale schema di decreto sopprimeva la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione come delineata dal t.u. delle norme legislative sull'istruzione, concentrando compiti amministrativi e compiti didattici nella figura del direttore dell'istituto.

- b) In data 7 maggio 2001 il Consiglio di Stato ebbe a trasmettere il parere di competenza sul suddetto schema e , in ordine all'assetto di governo di tali istituzioni artistiche, osservò che :
- la unificazione nella figura del direttore tanto del vertice del corpo docente quanto del vertice amministrativo non fosse da condividere, dato che non rappresentava né una semplificazione né un miglioramento rispetto al sistema vigente di separazione tra funzioni amministrative e funzioni artistico-didattiche;
 - il sistema vigente, evitando l'accentramento di funzioni eterogenee in un solo organo, non aveva dato luogo ad inconvenienti;
 - la legge di riforma n. 508/99, non avendo fatto alcun riferimento a tale accentramento di funzioni in un unico organo, aveva dato implicitamente un'indicazione per il sistema binario e, comunque, non rendeva possibile uno sconfinamento dai principi e criteri da essa dettati;
 - il sistema binario, in cui le competenze amministrative, patrimoniali e contabili sono attribuite al Presidente e le competenze artistico-didattiche al Direttore, è più equilibrato e garantisce un più alto livello degli ordinamenti dei singoli istituti.
- c) In data 5 novembre 2001 il Ministero dell'Istruzione dell'Università ha elaborato un nuovo schema di regolamento, che è stato trasmesso al CNAM, prevedendo all'art. 4, in coerenza con il parere del Consiglio di Stato, il ripristino della figura del Presidente dell'Istituto accanto a quella del direttore artistico.
- d) Infine in data 14 marzo u.s. il Ministero dell'Istruzione e dell'Università ha redatto una nuova stesura in cui la figura del Presidente diviene eventuale e la sua attivazione è subordinata al consenso del collegio dei docenti dell'istituto. In questo nuovo testo viene altresì previsto uno specifico articolo che potenzia la struttura amministrativa, prevedendo che la carica di direttore amministrativo (che affianca quella di direttore) possa essere attribuita a "personale dirigenziale".

Questo nuovo testo non sembra possa andare esente dai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel suo parere del 7 maggio 2001. Infatti:

1. La soppressione, eventuale, (peraltro rimessa, comma 3, art. 4, al "conforme parere del Consiglio dei Docenti di cui è responsabile il Direttore) della figura del Presidente eccede i limiti della delega, dato che il comma 8 dell'art. 2 della Legge 21.12.1999 n. 508 non inserisce questo aspetto tra i principi e criteri direttivi cui la normativa delegata deve attenersi.
2. La struttura "binaria" degli istituti artistici era stata ritenuta utile nel suddetto parere. Tra l'altro, l'accentuazione dell'autonomia degli istituti comporta anche la necessità di acquisizione di risorse che possono essere attinte attraverso un saldo raccordo con il territorio. Ed a tale compito è particolarmente adatto un Consiglio di


Amministrazione che abbia, nei suoi componenti e nel Presidente, esperienze e di attitudini amministrative ed un maggiore contatto con la realtà locale.

3. E' da sottolineare che lo stesso schema regolamentare che viene proposto si muove secondo una logica "binaria". Sono infatti previsti due organi collegiali: il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Accademico che, al loro vertice, debbono avere figure diverse.

4. L'eliminazione della figura del Presidente rischia di avere riflessi di carattere economico-finanziario. E' infatti significativo che si sia prevista la possibilità di un potenziamento della struttura amministrativa di questi istituti disponendo che l'incarico di direttore amministrativo possa essere attribuito "a personale dirigenziale". La soppressione, quindi, di una figura eminentemente onorifica, come è attualmente quella di Presidente, comporterà una maggiore spesa resa necessaria dal potenziamento della struttura amministrativa.

Si allega copia del parere del Consiglio di Stato del 7 maggio 2001.

(Cons. Paolo Napolitano)





Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione CONSULTIVA ATTI NORMATIVI 7 maggio 2001

N. Sezione 39/2001

La Sezione

OGGETTO
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante: "Regolamento in materia
di autonomia statutaria e regolamentare delle
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508."

Vista la relazione prot. n.192/ U.2/01,
pervenuta il 19.2.2001, con la quale il
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto.

Vista la deliberazione interlocutoria adottata dalla Sezione il 26 febbraio 2001 e
la documentazione trasmessa in ottemperanza a tale deliberazione il 3 maggio 2001;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe
Barbagallo;

Premesso:

La Amministrazione premette che, con legge 21.12.1999, n. 508, sono stati posti
i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dei Conservatori di
musica e degli Istituti che operano nel campo artistico e musicale, e che sono elencati
nell'articolo 1 della citata legge.

Tale legge prevede, all'art. 2, commi 7 ed 8, che la riforma venga attuata
attraverso uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; il comma 7 indica gli ambiti delle materie da

disciplinare con norme regolamentari ("7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.')

Il comma 8 elenca in dieci punti (lettera da a) ad e)) i principi e i criteri direttivi, sulla base dei quali i regolamenti di cui al comma 7 devono essere emanati.

Lo schema in oggetto (comma 7, lett. g) concerne la attribuzione di autonomi poteri statutari e normativi a tutte le istituzioni interessate alla riforma, che la legge individua tra quelle di alta cultura titolari del diritto di darsi ordinamenti autonomi (art. 33 Cost.). Vi rientrano i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati, per i quali è comunque prevista, quale condizione per l'esercizio dei poteri in discorso, la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. 508 (art. 1 reg.).

Lo schema in oggetto si compone di 8 articoli. L'art. 1 indica l'ambito del regolamento e contiene definizioni. L'art. 2 delinea le materie affidate all'autonomia statutaria. L'art. 3 prevede gli organi necessari che sono quelli deputati alla gestione amministrativa, all'andamento didattico e scientifico, al controllo, all'emissione di pareri e proposte. Nel Consiglio di amministrazione viene assicurata la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio.

Agli articoli dedicati agli statuti fa seguito l'art. 4, riguardante gli organi necessari degli istituti superiori per le industrie artistiche, che presentano una fisionomia distinta in virtù della loro natura sperimentale. Per detti istituti, che utilizzano in prevalenza personale docente a contratto, è prevista, oltre alla figura del "direttore" (con compiti attinenti al funzionamento della didattica), anche quella del "presidente" con compiti amministrativo gestionali.

L'art. 5 delinea la tipologia dei vari regolamenti rientranti nell'autonomia normativa delle istituzioni in discorso. L'articolo 6 disciplina le procedure per la redazione di detti statuti e regolamenti; è previsto con l'intervento del MURST ai fini di controllo. L'art. 7 prevede che per i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, i termini per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti al MURST decorrano dal momento della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutica, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 dello stesso regolamento. A tale norma, di transizione, fa seguito l'altra contenuta nello stesso articolo e riguardante il regime dei provvedimenti disciplinari fino alla stipula del primo contratto di comparto, di cui all'art. 2, comma 6 della l. 508.

L'articolo 8 dello schema indica le disposizioni che vengono abrogate al momento dell'entrata in vigore del regolamento o al momento della trasformazione dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Sullo schema è stato acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nella composizione provvisoria di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 508/99 e l'avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione.

Con deliberazione interlocutoria del 26 febbraio 2001, la Sezione ha richiesto che l'Amministrazione predisponesse un piano di massima contenente le indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e criteri direttivi di cui al comma 8, sui quali ciascuno schema sarà principalmente basato, dal quale risultasse l'ordinamento complessivo che i singoli regolamenti avrebbero composto. Su richiesta della Sezione è stato acquisito l'avviso del Ministro per i beni e le attività culturali le cui osservazioni sono state recepite. La Amministrazione ha effettuato gli adempimenti richiesti.

Il testo dello schema tiene anche conto delle osservazioni formulate dal CNAM, nella composizione provvisoria e la relazione manifesta le ragioni che hanno indotto il Ministero a non seguire alcune di tali osservazioni.

Considerato:

Con il documento trasmesso a seguito della richiesta interlocutoria della Sezione, di indicare il piano di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n.508/99 la Amministrazione precisa che:

1) premessa indispensabile e pregiudiziale per avviare il processo di riforma voluto dal legislatore è quella di dotare concretamente le istituzioni dei poteri di autonomia disciplinandone l'esercizio con il previsto regolamento;

2) la contestuale adozione dello schema di regolamento sulle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza soddisfa la medesima esigenza essendo la trasformazione un ulteriore e specifico presupposto necessario per il riconoscimento del diritto, per tali istituzioni, di darsi ordinamenti autonomi;

3) altro punto qualificante che riveste carattere di urgenza, per la sua ricaduta sulle aspettative degli studenti, è l'istituzione dei percorsi formativi articolati sul modulo 3 più 2, recentemente introdotto negli studi universitari, e l'attivazione dei corsi integrativi utili ad equiparare i pregressi diplomi a quelli che saranno rilasciati a seguito della revisione degli ordinamenti didattici, che dovrà costituire oggetto di un prossimo regolamento da predisporre nel corso dell'anno (lettera h) dell'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99;

4) a tutte le istituzioni che afferiscono al settore deve essere consentita la possibilità di realizzare la riforma degli studi senza previa discriminazione basata sulla ricognizione delle loro attuali potenzialità formative e strutturali. Si renderà tuttavia necessaria una successiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità in relazione agli standard ed ai sistemi di valutazione che dovranno essere preferibilmente individuati in un unico prossimo regolamento (lettere a), b), ed i)) del citato comma 7 dell'art. 2);

5) infine potranno prevedersi i meccanismi di programmazione del riequilibrio e del potenziamento dell'offerta formativa dell'intero sistema, favorendo sinergie con le strutture universitarie ed altri enti, la statizzazione degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti e disciplinando le ipotesi di eventuali accorpamenti e fusioni (lettere d) e g) del medesimo comma 7).

In relazione alle indicazioni sopra riportate dalle quali emerge che l'Amministrazione intende dare attuazione alla norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999 attraverso cinque regolamenti, la Sezione ritiene che il complesso procedimento di produzione normativa non possa realizzarsi in maniera armonicamente compiuta se non attraverso un unico testo regolamentare da emanarsi ai sensi del comma 7, dell'art. 2, della legge n. 508/99.

In tale testo unitario le varie parti, tutte fra loro strettamente connesse, potranno costituire una unità formale tesa a garantire la coerenza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Inoltre l'unità finale del testo meglio consentirà di valutare il livello di adeguatezza della disciplina regolamentare ai principi e ai criteri direttivi posti dal comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 508/1999.

Quindi alla fase di produzione dei singoli regolamenti dovrà seguire l'emanazione di un testo regolamentare unitario; l'ultimo specifico testo regolamentare dovrà quindi essere emanato in unico testo coordinato con i regolamenti in precedenza emanati.

Lo schema all'art. 1, comma 1, subordina esercizio del potere statutarie e regolamentare da parte dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati alla loro trasformazione in Istituti superiori di studi

musicali e coreutici; l'Amministrazione ha quindi predisposto lo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione di tali istituzioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge; in ordine a tale schema viene chiesto il parere del Consiglio di Stato con una relazione unica che contiene anche la richiesta di parere in oggetto.

L'avviso del CNAM ritiene che debba essere consentito alle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n.508/99, l'esercizio del potere statutario prima della trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Su questo punto la Sezione ritiene legittima la scelta dell'Amministrazione riferente.

La lettera della legge (art.2, commi 1 e 4), indica che gli istituti in questione "godono di autonomia statutaria" (comma 4), "con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2" (comma 1), cioè con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Del resto anche la ratio appare nel senso che il nuovo potere statutario sia attribuito agli istituti trasformati, apparendo meno coerente che tale potere sia dato agli istituti prima della trasformazione.

Del resto non appare che la scelta comporti conseguenze alle quali non possa porsi rimedio in sede di testo unico regolamentare coordinato.

Per quanto riguarda l'art. 3, la Sezione ritiene che l'unificazione nella figura del direttore, eletto fra il personale docente, del vertice del corpo docente e del vertice amministrativo, non sia da condividere e non rappresenti né una semplificazione, né un miglioramento rispetto al sistema vigente di separazione fra funzioni amministrative e funzioni artistiche, didattiche e disciplinari. Il sistema vigente, infatti, introdotto dalla legge 9 aprile 1962, n. 163, evitando l'accentramento di funzioni eterogenee in un solo organo, non pare aver dato luogo ad inconvenienti, e la circostanza che fra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 508 non vi sia alcun riferimento a tale accentramento di funzioni in un unico organo sta a significare che la legge, nel delineare il nuovo ordinamento ha dato implicitamente una indicazione per il sistema binario. La Sezione ritiene quindi che il sistema binario in cui le competenze amministrative patrimoniali e contabili sono

attribuite al presidente e le competenze artistiche didattiche e disciplinari al direttore, sia più equilibrato e garantisca un più alto livello di legalità degli ordinamenti dei singoli istituti.

Una ulteriore osservazione, avente ad oggetto sia l'art. 3 che l'art. 4, concerne la ritenuta necessità che, ove si fa riferimento a cariche elettive, venga sempre anche indicato l'ambito dell'elettorato attivo, che contribuisce a definire lo status dei diversi soggetti dell'ordinamento delle Istituzioni di cui alla legge n. 508/99.


Per quanto riguarda i nuclei di valutazione, previsti agli artt. 3 e 4, che non hanno soltanto compiti di controllo di gestione, ma anche di valutazione del funzionamento complessivo dell'istituzione, la disposizione, che in parte deroga alla normativa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, appare coerente con le esigenze delle istituzioni di cui alla legge n. 508 e merita apprezzamento.

Infine, all'art. 7, comma 1, le parole "articolo 5" vanno sostituite con "articolo 6".


P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Visto: Il Presidente della Sezione
Tommaso Alibrandi



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Maria Pia Scatizzi





MI. 1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 33/2001

Roma, 8 NOV 2001

Al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dott.ssa Letizia Bricchetto
Arnaboldi Moratti.
Sede

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante "Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508": richiesta di parere.

Adunanza del 7 novembre 2001

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:

- vista la richiesta di parere sullo schema di D.P.R. in oggetto inviata dal capo dell'ufficio legislativo del MIUR, avv. Daniela Salmini, in data 5 novembre 2001, prot. 1302/III 6/01;
- esaminato, nella seduta odierna, lo Schema in oggetto e dopo attenta valutazione e ampia discussione;

delibera, all'unanimità, quanto segue:

IL CNAM.

1. il documento proposto dall'ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) rappresenta in più punti palesi contraddizioni con la lettera e lo spirito della legge 508/99;
2. il documento proposto dall'ufficio legislativo del MIUR risulta in più punti violare il principio dell'autonomia quale è stabilito dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi 537/93 e 508/99;
3. il documento proposto dall'ufficio legislativo del MIUR risulta in più punti in contraddizione con i pareri espressi dal Parlamento, in particolare nelle sedute del 3 agosto 2001.

Per questi motivi,


il CNAM considera il documento proposto non adeguato e ne chiede formalmente al Ministro il ritiro e la riformulazione secondo le indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Roberto Moratti

Letizia Bricchetto





Att. 2

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 398

Roma, 13 FEB. 2002

Al Sig. Ministro
Dott.ssa Letizia Moratti
Al Sig. Sottosegretario di Stato
On. Stefano Caldoro
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Avv. Daniela Salmi
Sede



OGGETTO: Richiesta di parere sullo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 508/99.

Adunanza dell'8 febbraio 2002

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:

- Visto l'art. 2, comma 7, lettera f) della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- vista la richiesta di parere in data 31 gennaio 2002, prot. 106/III.6/02;

DELIBERA

di integrare e modificare il testo presentato, negli articoli specificati ed evidenziati in grassetto, e allegare una nota tecnica riepilogativa alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale:

Art. 2

Autonomia statutaria

Si propone di sopprimere all'art. 2, comma 1, lettera d) il seguente periodo:

omissis

“d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;”

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 4

Organi

Si propone di inserire all'art. 4, comma 1, il seguente:

omissis

1. "Sono organi **necessari** delle istituzioni di cui all'articolo 1:"

omissis

Si propone di inserire all'art. 4, comma 3, il seguente:

omissis

3. Ai fini dell'individuazione degli organi di vertice dell'istituzione lo statuto, su ~~preliminare~~ parere conforme del collegio dei docenti, reso a maggioranza assoluta dei componenti, prevede il direttore e il presidente, ovvero la sola figura del direttore che, in tal caso, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, ha anche la rappresentanza legale dell'istituzione.

omissis

Art. 5

Presidente

Si propone di sostituire all'art. 5, comma 2, il seguente:

omissis

2. "Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra gli esperti di cui al successivo articolo 7, comma 2, lett.f), secondo le modalità stabilite dallo statuto."

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 6 Direttore

Si propone di modificare l'art. 6, comma 2, con il seguente:

omissis

2. "Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione tra i docenti in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto."

omissis

Si propone di inserire ex novo all'art.6, il seguente comma 4:

omissis

4. "Il direttore è esonerato dagli obblighi didattici."

omissis

Art. 7 Consiglio di amministrazione

Si propone di inserire all'art. 7, comma 2, il seguente:

omissis

2. "Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
- a) il presidente, ove previsto dallo statuto;
 - b) il direttore;
 - c) **almeno** due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;
 - d) **almeno** uno studente eletto dalla componente studentesca;
 - e) **almeno** un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;
 - f) esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati."

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Si propone di modificare l'art. 7, comma 3, con il seguente:

omissis

3. "Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:

a) almeno uno dal Ministro;

b) altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche, o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione;

c) altri, dalle stesse istituzioni."

omissis

Si propone di modificare l'art. 7, comma 5, con il seguente:

omissis

5. "Il Consiglio di amministrazione, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti, che sono sottoposti al controllo del Ministero ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989;

b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione."

omissis

Art. 8

Consiglio accademico

Si propone di modificare l'art. 8, comma 2, con il seguente:

omissis

1. "Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a) docenti dell'istituzione eletti dal corpo docente;

b) un rappresentante eletto dagli studenti."

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Si propone di inserire all'art. 8, comma 3, il seguente:

omissis

3. "Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:
- a) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;
 - b) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;
 - c) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge;
 - d) delibera, sentita la Conferenza degli studenti e il Consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti."

omissis

Art. 11

La Conferenza degli studenti

Si propone di modificare l'art. 11, comma 3, con il seguente:

omissis

3. "In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti."

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 12

Uffici e organizzazione amministrativa

Si propone di modificare l'art. 12, comma 3, con il seguente:

omissis

3. **“L’incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ove previsto dallo statuto, o del direttore, ad un dipendente dell’amministrazione in possesso dei requisiti di professionalità con riferimento alla laurea e agli altri titoli di studio e ai titoli inerenti l’attività complessiva di servizio. L’incarico può, altresì, attribuirsi, qualora sussistano comprovati motivi di necessità, a personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando e con specifiche professionalità.”**

Omissis

Si propone di sopprimere all'art. 12, tutto il comma 4.

Art. 13

Statuto e regolamenti

Si propone di modificare l'art. 13, comma 4, con il seguente:

omissis

4. **“I regolamenti interni sono adottati con decreto del direttore, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.”**

omissis

Art. 14


Norme finali

Si propone di inserire all'art. 14, comma 1, il seguente:

omissis

1. **“Gli statuti dell’Accademia di arte drammatica e dell’Accademia di danza possono prevedere l’attribuzione dell’elettorato passivo per la nomina di direttore anche in favore dei direttori di ruolo in carica.”**

omissis



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Si propone di inserire all'art. 14, tutto il comma 2:

omissis

2. "Nel caso in cui non si addivenga alla nomina, lo stesso è posto in posizione di comando presso una pubblica amministrazione con riferimento al settore artistico e culturale restante salvi i diritti giuridici ed economici acquisiti."

omissis

Si propone di inserire all'art. 14, tutto il comma 3:

omissis

3. "Gli Statuti delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati possono prevedere l'attribuzione dell'elettorato passivo per la nomina di direttore anche in favore dei docenti attualmente incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio."

omissis

Letta, approvata e firmata seduta stante.

IL SEGRETARIO

Roberto Morese

IL PRESIDENTE

Stefano Ligabue



11 APR. 2002

Prot. N.
Cat.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n.

1180

Roma, 8 APR. 2002

- Al Sig. Presidente del Senato
- Prof. Marcello Pera
- Al Sig. Presidente della Camera
- On.le Pier Ferdinando Casini
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dott. Silvio Berlusconi
- ai Presidenti Commissioni Istruzione e
- Cultura del Senato e della Camera
- Al Sig. Ministro
- Dott.ssa Letizia Moratti
- al Sig. Sottosegretario di Stato
- On. Stefano Caldoro
- Al Presidente del Consiglio Universitario
- Nazionale
- Prof. Luigi Labruna
- al Dott. Giorgio Bruno Civello
- Direttore Generale
- al Dott. Remo Di Lisio
- Dirigente Alta Formazione Artistica e
- Musicale
- al Consiglio di Stato per il tramite
- dell'Ufficio Legislativo del MURST
- e p.c. Tutte le istituzioni dell'Alta formazione
- artistica e musicale

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante "Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28.03.2002: documento.

Adunanza del 8 aprile 2002

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:

approva, all'unanimità, il seguente documento:

IL CNAM

Preso conoscenza delle modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri allo schema di regolamento sull'autonomia delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale considera il documento espresso un gravissimo attentato ai principi di autonomia quali sono affermati nell'art. 33 della Costituzione ed espressamente richiamati nella legge 508/99.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Sottolinea in particolare come l'attuale formulazione dell'art. 5, con le conseguenti ricadute su altri articoli, non tenga in alcuna considerazione né il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari, né i pareri espressi dal CNAM, né i pareri espressi dalle istituzioni di alta cultura e non rispecchi in alcun modo il generale quadro normativo italiano ed europeo in materia di autonomia dell'istruzione universitaria e superiore.

Mentre segnala che la situazione dei Conservatori e delle Accademie è ormai intollerabile e sfocerà certamente in una mobilitazione generale contro le forzature dell'art. 5 così formulato e delle sue ricadute:

- 1) chiede al Ministro ed al Parlamento di difendere i principi di autonomia espressi dalla Costituzione e dalla legge 508/99;
- 2) chiama il CUN alla difesa comune della autonomia dell'arte, della ricerca e della cultura;
- 3) preannuncia l'intenzione di informare le opportune sedi dell'Unione Europea di quanto sta avvenendo;
- 4) preannuncia l'intenzione di promuovere ogni iniziativa per l'attivazione di un ricorso presso la Corte Costituzionale avverso al provvedimento in questione laddove diventasse esecutivo.

Il CNAM resta in attesa della pronuncia del Parlamento sulla questione, dopo la quale si riunirà per le determinazioni conseguenti, non escludendo, se necessario, le dimissioni in massa.

IL SEGRETARIO

Roberto Mousse

IL PRESIDENTE

Fiora Lipuori